

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE**

composta dai seguenti magistrati

Dott. Fabio Massimo Gallo

Presidente

Dott.ssa Anna Chiara Giammusso

Consigliere

Dott. Pasquale Cabato

Giudice Aus. Rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. _____ del ruolo generale
contenzioso dell'anno _____, trattenuta in decisione il **17/12/2019**,

tra

in _____ elettivamente domiciliato
presso lo studio degli Avv. _____
da cui è rappresentato e difeso giusta
procura posta in calce all'atto di appello;

Appellante

contro

_____ in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliata in _____ presso
lo studio dell'Avv. _____ da cui è rappresentata e difesa
giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione;

Appellata

e

_____ elettivamente domiciliato in
_____ presso lo studio dell'Avv. _____,
da cui è rappresentato e difeso giusta procura posta a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11/04/2019;

Appellato

nonché

_____ „ in persona del legale rapp.te
p.t., elettivamente domiciliato in _____

presso lo studio degli Avv.ti _____, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione passivo del primo grado;

Appellata

avente ad oggetto: mutuo.

CONCLUSIONI

All'udienza del 17/12/2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con atto di citazione notificato il 04/03/2009, _____ deduceva che: 1) ad ottobre 2007 aveva richiesto a _____ un mutuo per l'acquisto di un immobile commerciale per la sua attività di parrucchiere; 2) nonostante la predisposizione degli atti richiesti dalla banca e le ampie rassicurazioni ricevute dal direttore della filiale n. _____ di _____, a febbraio 2008, a ridosso della data del rogito di acquisto, respingeva la richiesta di finanziamento; 3) la mancata concessione del mutuo gli aveva procurato notevoli danni. Su queste premesse, dedotta la responsabilità precontrattuale e la mancanza di buona fede della banca e del suo direttore di filiale per il mancato ottenimento del mutuo, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, _____ er sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in solido della _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e del sig. _____, nella qualità di Direttore della Filiale _____ del medesimo istituto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, condannarli al pagamento dell'importo di € 130.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore da stabilirsi anche in via equitativa, in favore del sig. _____ a titolo di risarcimento di tutti i danni del medesimo subiti. Con vittoria di spese"*

B) Con comparsa di risposta depositata il 19/06/2009, si costituiva _____ (in seguito anche solo la "banca") chiedendo: *"dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande attrici, in quanto*



infondate, in fatto ed in diritto; in ogni caso, condannare il sig. [redacted] al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., nella misura che si riterrà di giustizia; con vittoria di spese ...”

C) Con comparsa di risposta depositata il 19/06/2009, si costituiva

chiedendo, previa chiamata in causa di [redacted], “.....dichiarare l'avversa domanda improponibile, nulla e comunque respingerla in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e totalmente carente di prova; in via subordinata e, ove occorra, riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, salvo gravame, dichiarare la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna per quanto di ragione, la prima ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, nonché del C.C.N.L. in vigore, la seconda in virtù di polizza per l'assicurazione dei rischi di responsabilità civile verso terzi in essere, e nei limiti di questa, tenuti a manlevare il [redacted] da qualsiasi onere dovesse derivare a suo carico dall'accoglimento della domanda attrice, con condanna delle suddette, sempre ciascuna per quanto di ragione, alla refusione in favore del [redacted] di quanto quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare all'attore, nonché di ogni altro onere derivante dalla presente controversia, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese”

D) Accolta l'istanza di chiamata in causa, con comparsa di risposta depositata il 23/12/2009, si costituiva [redacted] chiedendo:

“Rigettare la domanda giudiziale proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] poiché infondata in fatto e diritto; conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta da [redacted] nei confronti della [redacted], poiché parimenti infondata in fatto e diritto; condannare [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore della [redacted], e compensare integralmente le spese stesse nei confronti di tutte le parti; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted]”

dichiarare la _____ obbligata a tenere quest'ultimo indenne entro i limiti percentuali di colpa al medesimo in concreto ascritta, avuto quindi riguardo anche all'eventuale imputazione di responsabilità solidale od alternativa a carico di _____, nonché entro i limiti contrattualmente previsti e pattuiti con la polizza con integrale compensazione con tutte le parti delle spese processuali."

E) Depositata documentazione, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge.

F) Con sentenza n. 18135/2013 del 13/09/2013 il Tribunale di Roma, nona sezione civile, ravvisata la mancata indicazione in atti di eventuali comportamenti illeciti del _____ e ritenuta l'insussistenza di responsabilità in capo alla banca, così provvedeva " ... *Dichiara inammissibile la domanda proposta da _____ contro _____ . Rigetta la domanda proposta da _____ contro _____ . Condanna il _____ a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in € 100,00 per spese e € _____ per compenso per ciascuno di essi, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge. Compensa le spese processuali tra il _____ e _____ .*"

G) Con atto di appello notificato in data 14/11/2013, ha proposto gravame chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese.

H) Con comparsa di risposta depositata il 07/02/2014 si è costituita _____ chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.

I) Con comparsa di risposta depositata in data 11/02/2014 si è costituito _____ chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, dichiarare _____ e _____ tenute a manlevarlo da qualsiasi obbligazione ed onere che dovesse derivare a suo carico, con vittoria di spese.

L) Con comparsa di risposta depositata il 05/03/2014 si è costituita
chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

M) La causa all'udienza del 17/12/2019 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre rilevare che l'appellante in primo grado, dopo aver ritirato il fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha più provveduto alla sua restituzione.

Il detto fascicolo risulta, però, depositato al momento dell'iscrizione a ruolo del presente grado di giudizio.

Ad avviso dell'appellato il mancato deposito del fascicolo di parte nel giudizio di primo grado deve configurarsi come una irreversibile rinuncia del ad avvalersi della relativa documentazione e, quindi, anche nel presente grado di giudizio, la decisione *dovrà avvenire allo stato degli atti così come disponibili al momento del passaggio alla fase decisoria di primo grado.*

L'eccezione sollevata dalla difesa del va disattesa in quanto la produzione documentale del risulta regolarmente acquisita al processo nella prima fase del giudizio e, comunque, nella condotta processuale del non si ravvisa alcuna volontà di rinunciare alla detta documentazione.

Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc formulata dalla banca giacché, ad avviso della Corte, l'appellante ha analiticamente indicato sia le parti del provvedimento che intende appellare e sia le circostanze da cui deriva, a suo avviso, la violazione di legge.

Con il primo motivo di appello il censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che *"l'attore non ha dedotto a carico del alcun comportamento illecito autonomo e concorrente con quello posto in essere in nome e per conto della banca alle cui dipendenze questi operava .."*, evidenziando che, nella fattispecie in esame, la responsabilità del funzionario e della banca ha natura solidale e, quindi, attesa la denunciata violazione delle regole di buona fede e correttezza nonché di quelle professionali cui deve attenersi l'operatore bancario, il risponde, così come , ai sensi dell'art. 2049 cc.

Il motivo è infondato.

Il _____ ha agito in giudizio lamentando esclusivamente la violazione dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nelle trattative previsto dall'art. 1337 cc, senza dolersi, come correttamente osservato dal Tribunale, *di alcun comportamento illecito autonomo e concorrente con quello posto in essere in nome e per conto della banca alle cui dipendenze operava.*

Ebbene, è pacifico che la responsabilità precontrattuale va limitata ai soli soggetti che nelle trattative si presentino in qualità di futura parte del contratto da concludere, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità in solido del dipendente (_____) che nella vicenda si è limitato a rappresentare l'istituto di credito e nei cui confronti alcun autonomo addebito risulta essere mai stato mosso.

Al rigetto del primo motivo di appello segue la conferma della declaratoria di inammissibilità della domanda proposta contro _____

Con i successivi quattro motivi di appello, da trattarsi in modo congiunto perché tra loro connessi, il _____ censura la decisione di primo grado per errata ricostruzione della vicenda (terzo e quarto motivo), per errata interpretazione dell'art. 1337 cc (quinto motivo) e per errata individuazione del danno richiesto e del danno risarcibile (secondo motivo).

Nello specifico, l'appellante evidenzia di aver sottoscritto il contratto preliminare soltanto dopo aver chiesto, quale socio della società di cui deteneva una partecipazione, il mutuo alla banca appellata e dopo aver ricevuto dal _____ ampie rassicurazioni circa la celere erogazione, aggiungendo di aver depositata, successivamente, su suggerimento del direttore della banca, una nuova richiesta di mutuo a titolo personale perché gli era stato garantito che ciò avrebbe facilitato l'esito positivo dell'istruttoria.

Con i motivi in esame, il _____ lamenta, altresì, che il Tribunale, ai fini della configurazione della responsabilità precontrattuale della banca, non ha correttamente valutato la lunga durata dell'istruttoria e il ritardo con cui _____ ha riscontrato la richiesta di mutuo, evidenziando che, *se fosse stato messo nelle condizioni di conoscere in tempi ragionevoli*

l'esito negativo della sua richiesta, avrebbe potuto attivarsi presso altro istituto di credito o reperire diversamente la somma per l'acquisto immobiliare.

L'appellante, infine, argomentando sul danno risarcibile, lo quantifica in euro) per la caparra confirmatoria trattenuta dai promittenti venditori e in euro a titolo di valore differenziale tra il prezzo dell'immobile oggetto del preliminare e il maggior prezzo necessario per acquistare all'attualità un immobile simile nella stessa zona (.....).

I motivi sono infondati.

Preliminarmente si osserva che, in generale, la banca ha piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l'erogazione o il diniego del mutuo, ma, nelle trattative anteriori alla eventuale stipula del contratto di mutuo, deve, comunque, comportarsi sempre, così come il cliente, secondo buona fede e correttezza e, in caso di rifiuto della richiesta di mutuo, è tenuta a darne senza indugio motivata comunicazione al cliente.

Ai fini dell'esatto inquadramento della fattispecie in esame, si rileva che la richiesta di mutuo reca la data di 19/10/2007 (doc. 3 fasc. primo grado dell'appellante) e il contratto preliminare stipulato dal per l'acquisto dell'immobile commerciale è stato sottoscritto il 24/10/2007 (doc. 1).

Ebbene, come correttamente ritenuto dal Tribunale e non scalfito dalle deduzioni dell'appellante, deve escludersi qualsiasi nesso causale tra i due atti in quanto, alla data della sottoscrizione del preliminare (24/10/2007), la banca non aveva (e non poteva avere) effettuato alcuna istruttoria in ordine alla domanda di concessione del mutuo presentata appena il venerdì precedente (19/10/2007) e, quindi, alcuna seria trattativa tra le parti poteva mai dirsi iniziata né tantomeno può ritenersi, in considerazione delle complesse (quanto notorie) dinamiche bancarie, che il si fosse determinato a concludere il contratto facendo affidamento sulla concessione del mutuo richiesto soltanto tre giorni prima

Si aggiunga che risulta pacifico tra le parti che la richiesta di mutuo, originariamente formulata personalmente dal è stata

successivamente integrata in data 22/11/2007 con i dati della ditta individuale dell'appellante e che la banca, con esaustiva e, soprattutto, non contestata nota del 19/02/2008 (doc. 18 fascicolo primo grado dell'appellante), ha negato il mutuo.

In ragione di quanto innanzi, ad avviso della Corte, deve escludersi, anche per il periodo successivo alla richiesta del mutuo, in assenza di concrete allegazioni probatorie circa la prospettazione dei fatti fornita dal [redacted], che nella vicenda in esame siano stati violati i doveri di cui all'art. 1337 cc e, di conseguenza, la decisione di primo grado risulta esente corretta ed esente da profili di censura.

Con il sesto, settimo ed ottavo motivo di appello il [redacted] si duole per la mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati nel giudizio di primo grado (sesto e settimo motivo) e reitera la richiesta di prova testimoniale di cui evidenzia la rilevanza ai fini della decisione (ottavo motivo).

I motivi sono infondati.

Le istanze istruttorie formulate dall'appellante risultano estremamente generiche e, comunque, irrilevanti ai fini della decisione, oltre che superate dall'inammissibilità della domanda proposta contro il [redacted] e dall'accertata insussistenza da parte della banca di violazione dei doveri di cui all'art. 1337 cc.

Il rigetto dell'appello assorbe ogni valutazione in ordine alle domande di garanzia formulate dal [redacted].

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti degli appellati [redacted] e [redacted] e vengono liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, mentre restando compensate tra il [redacted] e [redacted].

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza n. 00000000000000000000 del 13/09/2013 del Tribunale di Roma, nona sezione civile, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati [redacted], in persona del legale rapp.te [redacted]

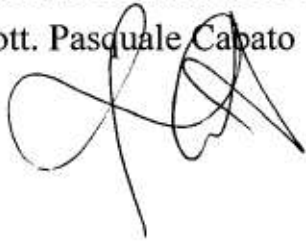
p.t., delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuno dei essi, in € ^^^ (studio, atto introduttivo e fase decisionale), oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa;

- 3) Compensa le spese di lite tra il ^
- 4) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione

Così deciso nella camera di consiglio del 28/04/2020.

Il Giudice Ausiliario Estensore

Dott. Pasquale Capato



Il Presidente

Dott. Fabio Massimo Gallo



Depositato in Cancelleria
Roma, li **12 APR. 2022**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI

